



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n. 28219, in data 09/10/2023, con cui il CNR-ISMAR di Venezia ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nel Golfo di Venezia, in occasione del posizionamento temporaneo di n. 2(due) strumenti di misurazione scientifica, nell'ambito del progetto *JPI Oceans - DeuteroNoise*;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in prossimità dello specchio acqueo oggetto di posizionamento degli strumenti di misurazioni di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii;

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72";

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dall'8 al 10 novembre 2023**, nei seguenti punti di coordinate (WGS84) situati nel Golfo di Venezia 1) Lat. 45° 18' 43.20" N – Long. 012° 27' 14.40" E, 2) Lat. 45° 18' 54.67" N – Long. 012° 30' 15.51" E, saranno posizionati temporaneamente dal CNR-ISMAR di Venezia n. 2 (due) strumenti di misurazione scientifica, opportunamente segnalati.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

nell'arco temporale di cui al "rende noto", gli specchi acquei circolari, di raggio **metri 100 (cento)** e centro nel punto di coordinate (WGS84):

- 1) **Lat. 45° 18' 43.20" N – Long. 012° 27' 14.40" E** (Strumento A)
- 2) **Lat. 45° 18' 54.67" N – Long. 012° 30' 15.51" E** (Strumento B)

meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono interdetti alla navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, immersioni subacquee e ad ogni altro uso pubblico del mare, con esclusione dei mezzi navali e del personale del CNR-ISMAR di Venezia.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

POSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONI SCIENTIFICA NEL GOLFO DI VENEZIA

